



Comune di Vidigulfo

Provincia di Pavia

Ufficio di Segreteria del Sindaco

ORDINANZA n. 2-2017

Prot. 7526

Vidigulfo, li 19 luglio 2017

OGGETTO: Misure per la tutela della salute pubblica da attuarsi attraverso la disciplina degli orari delle attività di carico e scarico merci nel centro abitato nelle ore notturne e serali individuato come fonte principale del disturbo alla quiete pubblica

Il Sindaco

CONSIDERATO CHE

-l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, e risulta pacifico che il riposo notturno sia una componente fondamentale per il benessere psicofisico delle persone e, quando compromesso per qualsivoglia ragione, ne derivi un pregiudizio alla salute degli interessati. Il disturbo del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori o mediante l'abuso di strumenti sonori è, peraltro, punito nel nostro ordinamento dall'art. 659 del codice penale;

- è dovere della Amministrazione Comunale tutelare la salute ed il riposo dei cittadini adottando, all'occorrenza, provvedimenti finalizzati a ridurre i disturbi provocati direttamente o indirettamente dall'esercizio di attività commerciali/artigianali;


RILEVATO CHE

- sono pervenuti agli uffici di Polizia Locale e al Sindaco del Comune di Vidigulfo numerosi reclami che evidenziano che il disturbo è dovuto alle operazioni di carico e scarico di merci che avvengono in via IV Novembre n. 69 presso la ditta GLOBAL SERVICE e che il disagio è provocato dallo svolgersi di tali operazioni nelle ore notturne e nella prima mattinata dal lunedì al venerdì;

CONSIDERATO CHE

- è evidente la necessità di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività di carico/scarico nelle ore serali e notturne per garantire il riposo notturno;

DATO ATTO che l'Amministrazione si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione dei rumori e le limitazioni di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività economiche-sociali assicurando fasce di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative di soggiorno e riposo psico-fisico con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;



Comune di Vidigulfo

Provincia di Pavia

Visto il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore ammissibili negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Vista la legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO CHE

- l'art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, con un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

VERIFICATO CHE lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente - nonché unicamente - il potere di ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali, posto che ciascun Comune può pertanto disciplinare in concreto le attività anche attraverso alcune restrizioni orarie, a prescindere dal superamento delle soglie acustiche regolamentari e di previsione del Piano di zonizzazione acustica secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità con le condizioni ambientali di inserimento delle stesse;

RITENUTO di adottare uno strumento efficace ed idoneo sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, che consenta la salvaguardia della tutela del bene comune, mediante l'emissione di divieti ai comportamenti ed alle situazioni degenerative in argomento, da cui generano e alle quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli per la salute dei cittadini, prevedendo necessariamente d'intervenire anche direttamente nei confronti dei responsabili delle attività di cui sopra;


VISTO l'art. 54 del D.L.vo n. 267/2000,

VISTI l'art. 9 della Legge 447 del 1995,

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

ORDINA

- 1- È istituito il divieto di carico e scarico merci in centro abitato nel periodo dal 01.05. al 15.10. di ciascun anno nelle ore serali e notturne dalle ore 23,00 alle ore 06,30 ciò al fine di garantire ai residenti delle vie adiacente le zone artigianali il riposo notturno;
- 2- All'atto della contestazione della violazione, è fatto obbligo ai trasgressori di interrompere immediatamente l'attività in corso. L'inosservanza a tale disposizione sarà oggetto di comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del Codice Penale.



Comune di Vidigulfo

Provincia di Pavia

- 3- Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 Codice penale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 447 del 1995, chiunque non ottemperi al presente provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 447 del 1995 in materia di rumori molesti, è punito con la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da € 1.025,00 fino ad € 10.250,00. L'inosservanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione da € 150,00 a € 500,00 come da art. 3 c. 5 del Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali approvato con delibera di C.C. n. 30 del 04.08.2005
- 4- Restano impregiudicati i disposti delle leggi d'ordine superiore come la Legge sull'ordine pubblico, la Legge regionale sulla classificazione acustica, la Legge sanitaria nonché altre leggi, regolamenti e ordinanze, che disciplinano la materia.
- 5- Il Comune, direttamente o per il tramite della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
- 6- La presente ordinanza, contingibile ed urgente, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune ed abroga ogni eventuale precedente disposizione in materia anche di natura regolamentare.
- 7- La presente ordinanza è trasmessa :

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia così come disposto dall'art. 54 comma 4 del D.L.vo 267/2000 così come modificato dall'art. 6 della legge 125/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse, potrà proporre :

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Pavia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in applicazione del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

L SINDACO
Dott. Pietro SFONDRINI